

Proc. N. 6090/2020



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
ORDINANZA ex art. 700 c.p.c

Il Giudice, dott. Pasquale Ucci;

a definizione del procedimento proposto ex art. 700 c.p.c. , iscritto a ruolo presso questa Tribunale con il n. 6090 /2020 di R.G.A.C., proposto da:

CE. DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A. (C.F. 02616640617) in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso in forza di mandato a margine del ricorso introduttivo dall'avv. CARAVELLA LUCA e dall'avv. FRANCESCO FIMMANO' ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al Centro Direzionale Isola E1

ricorrente

contro

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (C.F. 97076950589) in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, Via Armando Diaz, 11 ove è domiciliata per legge

resistente

ha pronunciato la seguente ordinanza

Esaminati gli atti, sentiti i difensori, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.7.20, osserva:

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. "ante causam" depositato in data 13.7.2020 e tempestivamente notificato alla controparte, la Ce. Di. Sigma Campania s.p.a., con sede in Carinaro (CE) alla zona A.S.I. Aversa Nord presso il Consorzio Sinè, deduceva – *sinteticamente* - di svolgere come attività la "*commercializzazione all'ingrosso di generi e prodotti di largo consumo, alimentari e non*" e di costituire la piattaforma logistica in Campania, precisamente in Carinaro (CE), per la fornitura di tutti i punti vendita (supermercati) dislocati sul territorio regionale e affiliati alla stessa istante con insegna nazionale "Sigma" di proprietà della Società Sigma società cooperativa, ora D.IT – Distribuzione Italiana soc. coop.; che il 6 maggio 2020, riceveva, a mezzo p.e.c., da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d'ora in poi, anche Autorità o AGCM), la *richiesta di informazioni ai sensi dell'art.3, comma 2, del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie, (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 10 aprile 2015;* che tale richiesta, seppur legittima, veniva notiziata dall'Ufficio stampa dell'Autorità che pubblicava un comunicato stampa dal



titolo “DS2620 - Emergenza Coronavirus, avviata indagine su aumento dei prezzi dei beni alimentari e di detergenti, disinfettanti e guanti” e del seguente contenuto asseritamente lesivo della reputazione dell’istante: “L’Autorità ha avviato un’indagine preistruttoria inviando richieste di informazioni a numerosi operatori della GDO per acquisire dati sull’andamento dei prezzi di vendita al dettaglio e dei prezzi di acquisto all’ingrosso di generi alimentari di prima necessità, detergenti, disinfettanti e guanti, al fine di individuare eventuali fenomeni di sfruttamento dell’emergenza sanitaria a base dell’aumento di tali prezzi. Le richieste di informazioni riguardano oltre 3800 punti vendita, soprattutto dell’Italia centrale e meridionale, pari a circa l’85% del totale censito da Nielsen nelle province interessate. Nello specifico, dalle analisi preliminari svolte dall’Autorità sui dati Istat sono emersi a marzo 2020, per i prodotti alimentari, aumenti dei prezzi rispetto a quelli correnti nei mesi precedenti differenziati a livello provinciale. I maggiori aumenti si riscontrano in aree non interessate da “zone rosse” o da misure rafforzate di contenimento della mobilità. L’Autorità ha ritenuto di non poter escludere che tali maggiori aumenti siano dovuti anche a fenomeni speculativi. Infatti, non tutti gli aumenti osservati appaiono immediatamente riconducibili a motivazioni di ordine strutturale, come il maggior peso degli acquisti nei negozi di vicinato, la minore concorrenza tra punti vendita a causa delle limitazioni alla mobilità dei consumatori, le tensioni a livello di offerta causate dal forte aumento della domanda di alcuni beni durante il lockdown e dalle limitazioni alla produzione e ai trasporti indotte dalle misure di contenimento dell’epidemia. I principali destinatari delle richieste di informazioni sono: - Carrefour Italia SpA, MD SpA, Lidl SpA, Eurospin SpA, F.lli Arena srl, - alcune cooperative Conad (Conad Sicilia, Conad Nord-Ovest, PAC 2000, Conad Adriatico, nonché Margherita Distribuzione), alcune cooperative e master franchisor Coop (Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia, Coop Liguria, Novacoop, Coop Alleanza 3.0, Tatò Paride) - diversi Ce.Di. aderenti a SISA (p.es. SISA Sicilia), **SIGMA (p.es. Ce.Di. Sigma Campania)** e CRAI (p.es. CRAI Regina srl). Roma, 7 maggio 2020”; che tale comunicato stampa veniva pubblicato integralmente nella pagina dedicata a tali annunci <https://www.agcm.it/media/comunicatistampa/2020/5/DS2620>, sul sito web dell’AGCM, nonché su altre pagine web; che tale comunicato è lesivo e metterebbe in pericolo l’integrità dell’immagine, dell’onore, e della reputazione commerciale della società offesa dalla pubblicità negativa contenuta nel messaggio stampa; sulla scorta di tali premesse, la CE. DI. SIGMA CAMPANIA spa chiedeva ex art. 2043 cc e 700cpc di: “ordinare alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di pubblicare gratuitamente, in calce al suo comunicato stampa del 7 maggio 2020 DS2620 e su almeno tre testate nazionali on line “Emergenza Coronavirus, avviata indagine su aumento dei prezzi dei beni alimentari e di detergenti, disinfettanti e guanti”, il seguente testo di rettifica nel carattere grassetto: “L’articolo in questione contiene informazioni non rispondenti al vero, e può provocare lesioni all’onore e della reputazione commerciale e professionalità della Ce. Di Sigma Campania s.p.a. e del buon nome dei suoi amministratori e dipendenti, in quanto trattasi



della richiesta di semplici informazioni senza l'avvio di alcun procedimento sanzionatorio e che per errore è stato riportato nel comunicato"; b) in subordine, ordinare alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la dovuta rettifica ex lege o comunque quanto l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse opportuno al fine di impedire la gravissima situazione di fatto in corso; condannare il legale rapp.te o dirigente dell'Ufficio Stampa di parte resistente al pagamento di Euro 100,00 per die, ex art. 614 bis c.p.c., o nella diversa somma che il Tribunale vorrà determinare, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della rettifica, a partire dal decimo giorno successivo alla notifica dell'emananda ordinanza, da effettuarsi a cura della parte istante.

La ricorrente, inoltre, dava atto che un ricorso di analogo – ma non assolutamente coincidente – ricorso era stato già introdotto davanti al Tribunale di Napoli il quale, tuttavia, con ordinanza del 9.7.2020, dopo aver affermato la Giurisdizione del Giudice Ordinario sulla domanda proposta, accogliendo l'eccezione sollevata dalla resistente, *rigettava* il ricorso per incompetenza del Giudice Adito per essere competente il Tribunale di Roma o il Tribunale di Napoli Nord e compensava tra le parti le spese di lite.

Costituendosi a mezzo della Avvocatura di Stato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha contestato i presupposti dell'azione cautelare, la fondatezza, la giurisdizione del GO e la competenza per territorio anche di questo Giudice e, inoltre, in via preliminare, l'ammissibilità – nella riassunzione della controversia davanti a questo Tribunale - delle nuove allegazioni operate dalla ricorrente a sostegno delle richieste cautelari avanzate, sia in ordine al *fumus* che al *periculum* in mora e, in subordine, ha chiesto un termine per meglio controdedurre rispetto alle stesse.

Ebbene, in relazione proprio a tale ultima questione va osservato, in primo luogo, che, in realtà, il ricorso della CE. DI. SIGMA CAMPANIA spa non risulta proposto in *riassunzione* di quello già proposto davanti al Tribunale di Napoli ma in via autonoma non essendo peraltro prevista, nel c.d. procedimento cautelare uniforme, la possibilità e la necessità di riassumere la causa in caso di pronuncia di incompetenza del Giudice adito. L'art 669 septies cpc, infatti, si limita a stabilire che *l'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.* Sebbene nell'ordinanza del 7 luglio 2020 il Giudice per c.d. di *prime cure*, non si limitava a dichiarare la propria incompetenza ma pronunciava una specifica statuizione di rigetto, dalla lettura della motivazione della pronuncia appena citata emerge con evidenza che la stessa non contiene alcuna valutazione nel merito della domanda cautelare e quindi è certamente da ricondurre ai provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 669 septies cpc che non precludono, senza alcun limite, la riproposizione della domanda.



Infine, sempre in relazione alle questioni preliminari formulate dalla difesa erariale, la richiesta di un ulteriore termine per meglio articolare le proprie difese avanzata dalla resistente può essere disattesa. Va evidenziato, infatti, che, in realtà, il ricorso oggetto del presente procedimento non contiene elementi di autentica novità rispetto a quello già proposto – e conosciuto dalla resistente – davanti al Tribunale di Napoli essendosi sostanzialmente la ricorrente limitata: a non riproporre più la questione relativa alla concorrenza sleale; a non richiedere più la “cancellazione e deindicizzazione della suddetta notizia da tutti i siti blog che l’hanno riportata o la riguardassero”; ad illustrare ulteriormente *in punto di mero diritto* la sussistenza del c.d. *fumus* dell’azione spiegata e l’ammissibilità del provvedimento richiesto a questa A.G.; a prospettare che l’ulteriore tempo trascorso rispetto alla proposizione del *primo* ricorso ha aggravato il pregiudizio all’immagine e alla reputazione commerciale della CE. DI. SIGMA CAMPANIA spa; ad allegare nuovi documenti che, in realtà, altro non sono che gli atti relativi al procedimento cautelare già svolto davanti al Tribunale di Napoli. Alla stregua di tali circostanze deve ritenersi che l’Avvocatura dello Stato, sostanzialmente riproponendo le medesime questioni ed eccezioni già formulate davanti al Tribunale di Napoli, abbia potuto compiutamente articolare le proprie difese.

Passando dall’esame della giurisdizione del giudice ordinario, contestata dalla Autorità in favore del giudice amministrativo, appaiono assolutamente condivisibili le considerazioni già espresse dal Giudice preventivamente adito: va posto l’accento sul contenuto normativo: ai sensi dell’art. 133, lett. L) c.p.a. *sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalle Autorità amministrative indipendenti.*

La necessità del collegamento tra le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa e l’esercizio del potere autoritativo pone problemi applicativi in relazione ai limiti della cognizione del g.a. in ordine ai comportamenti posti in essere dall’amministrazione in materie riservate alla giurisdizione esclusiva.

Assume a tal fine rilievo la distinzione tra comportamenti amministrativi – riconducibili, cioè, all’esercizio del pubblico potere e, in quanto tali, conoscibili dal g.a. in sede di giurisdizione esclusiva – e comportamenti meri, posti in essere in via di mero fatto, in alcun modo riconducibili all’esercizio di un potere autoritativo, attratti nella giurisdizione del g.o; la necessità di tale distinzione assume ancor maggiore rilievo a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, il cui art. 7, al comma 1, configura espressamente i comportamenti mediamente riconducibili all’esercizio del potere quale limite oggettivo alla giurisdizione amministrativa.

Ebbene nel caso di specie sussiste la giurisdizione ordinaria avendo la domanda formulata dal ricorrente riguardo ad un **mero comunicato**



dell'AGCM riconducibile nell'alveo dei comportamenti posti in essere in assenza di esercizio di potere amministrativo ed a fronte del quale in astratto il privato vanta un diritto soggettivo all'onore ed alla reputazione, il cui referente normativo si rinviene nell'art. 2 della Costituzione e la cui violazione è fonte di risarcimento del danno.

Allo stesso modo, quanto al profilo della competenza territoriale, come già osservato dal Giudice *napoletano* nell'ordinanza sopra indicata, ai sensi dell'art. 669 ter cpc il ricorso cautelare *ante causam* va proposto al giudice competente a conoscere del merito.

Oggetto dell'azione cautelare è una domanda risarcitoria ex art. 2043 cc del danno da lesione di diritti della personalità derivante da una condotta diffamatoria posta in essere dall'Autorità resistente e nella fattispecie sussiste la competenza di questo Tribunale quale foro facoltativo "*del luogo in cui è sorta l'obbligazione*" (art. 20). Quanto al *forum commissi delicti*, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione, con Ord. n. 21661/2009, hanno affermato, con riferimento all'ipotesi di lesione di diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva, ma sulla base di argomentazioni che rendono il principio estensibile alla competenza su tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, che la competenza in tali casi debba essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato ("*forum commissi delicti*"); con ordinanza n. 271/2015 la S.C. ha ribadito che : "In tema di azione per risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva o, più in generale, da lesioni di diritti della personalità derivanti da mezzi di comunicazione di massa, il criterio di competenza del "*forum commissi delicti*" di cui all'art. 20 cod. proc. civ., deve essere identificato nel luogo del domicilio o, se diverso, dalla residenza del oggetto danneggiato in quanto ivi si realizzano le ricadute negative della lesione dei diritti morali compromessi, vale a dire del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza".

Nel caso *de quo* la sede della spa ricorrente è in Carinaro (Aversa) e deve aversi riguardo solo alla sede principale e non alle sedi secondarie (essendo l'art 20 cpc ben diverso dall'art 19 cpc). Infine, nemmeno potrebbe ritenersi applicabile l'art. 25 cpc in quanto le disposizioni dettate in materia di foro erariale (artt. 25 cod. proc. civ., 6 e 10 r.d. 1611/1933) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'amministrazione statale, e non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato (cfr ord Cass n. 26994/2005, sent n. 30035/2011, sent n. 28255/2018), come nel caso di specie



in cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è un'autorità amministrativa indipendente.

Venendo, *finalmente*, al merito della domanda cautelare proposta dalla CE. DI. SIGMA CAMPANIA spa deve ritenersi certamente esistente il requisito del c.d. *fumus*.

Nel caso di specie, infatti, non è in discussione il diritto della P.A. e, nella specie, della Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, di esprimere pareri e di pubblicare le segnalazioni relative a circostanze che possano determinare distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato ma unicamente l'idoneità della segnalazione contenuta nel comunicato stampa del 7 maggio 2020 a ledere o comunque mettere in pericolo il diritto all'immagine e alla propria reputazione, anche commerciale, della società ricorrente; risulta un principio ormai acquisito nel nostro ordinamento che la libertà d'espressione costituzionalmente garantita dall'art. 21 C. trova il proprio limite in altrettanti fondamentali diritti della persona (anche giuridica) quali l'onore, la reputazione, l'immagine e l'identità personale. Come ricordato anche dalla difesa della resistente, il bilanciamento tra gli opposti interessi comporta, all'evenienza, la necessità di consentire una compressione dell'onore e della reputazione di un soggetto in favore dell'esercizio del diritto di cronaca, con una valutazione attagliata al caso concreto sulla base di precisi criteri direttivi enucleati dalla giurisprudenza.

In particolare, la giurisprudenza, tanto civile (Trib. Milano, Sez. civ., 28 febbraio 2012, n. 2658; Trib. Verona, 27.01.2020, N. 859) quanto penale (da ultimo, Cass. pen. sez. V, 13.02.2020, n.11755), hanno statuito che per determinare se l'esercizio della libertà di informazione non abbia configurato una lecita invasione devono sussistere tre elementi:

- a) verità, oggettiva o anche soltanto putativa, ossia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca;
- b) continenza, cioè rispetto dei requisiti minimi formali che debbono caratterizzare la cronaca (da valutarsi tenendo conto di un insieme di elementi, quali il lessico impiegato, le modalità di presentazione e di titolazione della notizia);
- c) interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico.

Ebbene nel caso di specie non è in discussione la verità e l'interesse pubblico della notizia che l'Autorità ha inoltrato una richiesta di *di informazioni a numerosi operatori della GDO per acquisire dati sull'andamento dei prezzi di vendita al dettaglio e dei prezzi di acquisto all'ingrosso di generi alimentari di prima necessità al fine di individuare eventuali fenomeni di sfruttamento dell'emergenza sanitaria a base dell'aumento di tali prezzi* così come che *Nello specifico, dalle analisi preliminari svolte dall'Autorità sui dati Istat sono emersi a marzo 2020, per i prodotti alimentari, aumenti dei prezzi*



rispetto a quelli correnti nei mesi precedenti differenziati a livello provinciale. I maggiori aumenti si riscontrano in aree non interessate da “zone rosse” o da misure rafforzate di contenimento della mobilità. Appare certamente rilevante per la collettività apprendere la circostanza che l’Autorità ha ritenuto di non poter escludere che tali maggiori aumenti siano dovuti anche a fenomeni speculativi.

Al contrario, non appare effettivamente conforme ai parametri della continenza e dell’utilità sociale della notizia l’ultima parte del comunicato del 7 maggio nel quale l’Autorità indica anche i *principali destinatari delle richieste di informazioni* tra cui anche la CE. DI. SIGMA CAMPANIA spa.

In primo luogo, infatti, non si comprende quale utilità possa avere per il pubblico o comunque per i consumatori apprendere l’identità dei principali – ma nemmeno tutti – destinatari delle richieste di informazioni dell’Autorità che, evidentemente, come anche chiarito dalla difesa della resistente, non sono finalizzate ad accertare o riscontrare violazioni già evidenziate o segnalate ma unicamente a svolgere la fase di c.d. *preistruttoria* volta ad individuare concretamente gli aumenti, eventualmente ingiustificati, evidenziati dai meri e generici dati ISTAT; peraltro, come giustamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, le aziende indicate nel comunicato non sono tutte quelle interessate alla grande distribuzione rimanendo (apparentemente senza un chiaro motivo) escluse alcune rilevanti catene commerciali di livello ultra nazionale. In questa prospettiva è indubbio che l’indicazione della CE. DI. SIGMA CAMPANIA spa tra le società alle quali è stata inoltrata la richiesta di informazioni – in realtà, come specificato anche dalla difesa erariale, meramente conoscitiva – subito dopo il riferimento a possibili fenomeni speculativi da parte degli operatori commerciali finisce con l’ingenerare nella collettività il convincimento o, quantomeno, il dubbio che anche la ricorrente possa aver approfittato della nota situazione di emergenza causata dall’epidemia di coronavirus per aumentare ingiustificatamente i prezzi di alcuni prodotti e, quindi, i propri profitti.

Va ricordato che, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giornalista può operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva; occorre, pertanto, fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina e, qualora esso consista in un mero corollario o dato logico, pur insinuante e suggestivo, l’effetto denigratorio è da escludere. Viceversa, ove l’effetto consista in una notizia sostanzialmente nuova, grava sul giornalista l’onere di accertarne la rispondenza al vero. (Cassazione penale, sez. V, 06/12/2016, n. 22193).

Nel caso di specie proprio la circostanza che il comunicato non contenga alcun riferimento ad altri noti marchi interessati alla grande distribuzione,



(senza, peraltro, che la resistente sia mai riuscita nemmeno a prospettare i motivi per i quali la richiesta di informazioni sia stata inoltrata solo ad alcune aziende), induce, inevitabilmente, il pubblico ha dedurre che l'indagine conoscitiva sia stata avviata in ordine a quegli operatori commerciali per i quali **già** sono emersi elementi indiziari di pratiche speculative; tuttavia, di tale circostanza la resistente, non solo non ha fornito alcun valido elemento di prova, ma in realtà la stessa *sembra* smentita già alla stregua delle asserzioni difensive della resistente.

L'Avvocatura dello Stato, infatti, nel chiarire il significato del comunicato stampa *incriminato* ha precisato che la disciplina dei procedimenti di applicazione delle regole in materia di tutela del consumatore è recata dall'articolo 27 del codice del consumo, e dalla delibera AGCM 1° aprile 2015, n.25411 recante “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie” (G.U. del 23 aprile 2015, n. 94); che, secondo tale disciplina, i procedimenti innanzi all'Autorità possono suddividersi **in tre fasi**: in primo luogo, la fase preistruttoria, che precede l'apertura del procedimento; in secondo luogo, la fase istruttoria propriamente detta, di acquisizione di elementi probatori e di contraddittorio; ed in ultimo, la fase di chiusura del procedimento, con l'adozione del provvedimento finale.

La fase detta pre-istruttoria (disciplinata dagli artt. 4 e 5 del richiamato regolamento) precede l'apertura formale di un procedimento ed è quella in cui l'Autorità si “attiva” ai fini della repressione di un illecito consumeristico. In tale fase, l'Autorità – come successo nel caso della presente controversia - riceve da terzi e raccoglie d'ufficio una *notizia criminis* relativa ad una presunta violazione delle regole a tutela del consumatore, e verifica, sulla base di una deliberazione sommaria, se sia sufficientemente fondata da giustificare l'instaurazione di un procedimento istruttorio. Nella fase pre istruttoria l'AGCM è chiamata ad una prima verifica ed una valutazione degli elementi in suo possesso, al fine di decidere se gli stessi giustificano l'apertura di un formale procedimento istruttorio, o se debba procedersi, in caso contrario, all'archiviazione degli atti.

Da quanto prospettato dalla difesa di parte resistente quindi, appare pacifico che, allo stato, alcuna attività effettivamente istruttoria è stata compiuta nei confronti della CE. DI. SIGMA CAMPANIA spa (è deve ritenersi delle altre aziende citate nel comunicato) e quindi, non essendo stata prodotta in giudizio nemmeno la prova di alcuna segnalazione di pratiche speculative nei confronti della ricorrente, deve concludersi che, diversamente da quanto sembra potersi affermare leggendo il comunicato stampa del 7 maggio 2020, non vi è alcuna



evidenza che la CE. DI. SIGMA CAMPANIA spa abbia posto in essere pratiche scorrette in danno dei consumatori.

In sostanza è indubbio che il comunicato stampa più volte citato appare corretto e legittimo nella parte in cui si limita ad informare sull'avvio dell'attività pre-istruttoria condotta dall'Autorità per accertare l'esistenza di pratiche speculative ma, al contrario, l'accostamento della predetta notizia agli operatori commerciali ivi indicati – tra cui la ricorrente –, in uno al contesto comunicativo appare sostanzialmente immotivato e certamente idoneo a ledere l'immagine e la reputazione della società ricorrente inducendo i consumatori – e non solo – a ritenere che a carico della CE. DI. SIGMA CAMPANIA spa siano state già accertate o, quantomeno segnalate, pratiche commerciali scorrette.

Quanto poi al requisito del *periculum* che la condotta illecita – consistita nella pubblicazione del suddetto comunicato stampa – possa offendere diritti della persona della società ricorrente indubbiamente è difficile, nel caso di specie, ritenere che lo stesso non appaia sussistente *in re ipsa* attesa la rilevanza della CE. DI. SIGMA CAMPANIA spa quale operatore commerciale, la diffusione del marchio almeno su scala regionale, la circostanza, non contestata dalla resistente, che il comunicato della Autorità Garante della concorrenza e del Mercato è stato poi ripreso da diversi organi di informazione che ne hanno aumentato l'efficacia lesiva. Inoltre, deve anche tenersi conto della circostanza che, nel futuro giudizio di merito, la determinazione dei danni effettivamente subiti dalla ricorrente, sia sul piano direttamente patrimoniale che all'immagine e alla propria reputazione, sarebbe oggettivamente complessa e di difficile liquidazione sicché è forte il rischio che la tutela risarcitoria non sia in grado di riparare effettivamente e concretamente i pregiudizi subiti dalla CE. DI. SIGMA CAMPANIA spa per effetto della condotta illecita sopra descritta.

Quanto, infine, alla misura richiesta dalla ricorrente ovvero la pubblicazione di una rettifica al comunicato del 7 maggio, è evidente che, come sottolineato dall'Avvocatura di stato, il diritto di rettifica delle notizie pubblicate dai mezzi di informazione ai sensi dell'art. 8 della legge sulla stampa (n.47/1948), presuppone che si tratti di notizie pubblicate da testate giornalistiche periodiche nell'esercizio di attività di informazione professionale, conformi ai requisiti prescritti dalla citata legge sulla stampa tra cui può farsi rientrare la testata giornalistica telematica ma non certamente il sito di una P.A. ovvero, nel caso di specie, della Autorità Garante della concorrenza e del Mercato.

Tuttavia, va ricordato che, secondo la migliore giurisprudenza, il procedimento di cui all'art. 8, comma 5, l. 8 febbraio 1948 n. 47, recante disposizioni sulla stampa, come modificato dall'art. 42 l. 5 agosto 1981 n. 416 - il quale prevede, nella ipotesi di mancata pubblicazione spontanea ovvero di pubblicazione inidonea alla rettifica, che il richiedente la stessa possa fare istanza ai sensi



dell'art. 700 c.p.c. di una pubblicazione capace di produrre gli effetti riparatori cui ha diritto - deve essere inquadrato nell'ambito della tutela sommaria cautelare, non essendo a ciò di ostacolo la particolarità rispetto allo strumento tipico di cui all'art. 700 c.p.c., costituita dal fatto che *il periculum in mora* è ritenuto comunque sussistente e pertanto non richiede al giudice una valutazione sul punto. (cfr. Cassazione civile , sez. III , 25/02/2005 , n. 4082). In sostanza, la particolarità del procedimento di cui all'art. 8 della L. n. 47/1948 deve essere ravvisata nel fatto che il provvedimento cautelare non richiede, per la sua adozione, alcuna valutazione del *periculum in mora* ma ciò non toglie che l'ordine di rettifica possa essere adottato anche all'esito di un procedimento ex art. 700 cpc per impedire la lesione del diritto all'immagine e alla reputazione anche rispetto a condotte diffamatorie realizzate da soggetti diversi da organi di stampa propriamente detti.

D'altra parte, l'esistenza di un simile diritto nei confronti di qualunque soggetto giuridico risulta affermata anche dalla Corte di Giustizia della UE la quale, nel decidere una questione in punto di giurisdizione, ha affermato che l'art. 7, punto 2, del regolamento UE n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una persona giuridica lamenti che con la pubblicazione su Internet di informazioni che la riguardano, siano stati violati i suoi diritti della personalità, può adire con riferimento alla totalità del danno subito, alla richiesta di rettifica delle informazioni e rimozione dei commenti, i giudici dello Stato membro in cui si trova il suo centro di interessi, tenendo a mente che il centro di interessi di una persona giuridica si trova nello Stato membro in cui essa esercita le sue principali attività professionali. (cfr. Corte giustizia UE , grande sezione , 17/10/2017 , n. 194).

Infine, non è revocabile in dubbio che la misura richiesta appare quella più idonea e proporzionata a garantire, da un lato, la tutela del diritto azionato dalla ricorrente e, dall'altro, la libertà di manifestazione del pensiero e l'attuazione degli obblighi di informazione della resistente.

In conclusione, sussistendo i requisiti del grave pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile a diritti fondamentali della società CE. DI. SIGMA CAMPANIA spa, la Autorità Garante della concorrenza e del Mercato deve essere condannata a pubblicare a proprie spese su almeno tre testate nazionali on line e in calce al suo comunicato stampa del 7 maggio 2020 DS2620 "Emergenza Coronavirus, avviata indagine su aumento dei prezzi dei beni alimentari e di detersivi, disinfettanti e guanti", il seguente testo di rettifica nel carattere grassetto: ***“in relazione al comunicato in oggetto si specifica che nei confronti di Ce. Di Sigma Campania s.p.a. e delle altre aziende indicate è stata effettuata una semplice richiesta di informazioni senza l'avvio di alcun procedimento istruttorio o sanzionatorio”***.



Si rappresenta che il riferimento anche alle altre aziende indicate nel comunicato, sebbene non siano parti del presente giudizio, appare indispensabile al fine di evitare che, per effetto della rettifica imposta alla resistente, la precisazione riferita alla sola società ricorrente possa convincere i fruitori del comunicato che, al contrario, per gli altri operatori commerciali sia stato già avviato un procedimento istruttorio o sanzionatorio finendo per rafforzare l'efficacia lesiva del comunicato e acquisendo una dimensione di ulteriore distorsione del mercato che non può essere conseguenza di un provvedimento giurisdizionale.

D'altra parte, non sono emersi elementi per ritenere che, al contrario, la richiesta di informazioni effettuata agli altri operatori economici menzionati nel comunicato, abbia segnato l'inizio di una fase istruttoria vera e propria e quindi la necessità di riferire la rettifica unicamente alla società ricorrente.

Infine è indubbio che la condanna richiesta dalla ricorrente, per il suo peculiare contenuto, non appare suscettibile di esecuzione forzata non potendo la pubblicazione della rettifica avvenire senza la necessaria cooperazione della resistente. Tuttavia, l'art. 614-bis c.p.c., introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, in tema di attuazione de-gli obblighi di fare infungibile o di non fare, stabilisce che il giudice, con il provvedimento di condanna, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissi, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

La disposizione impedisce che possa darsi ulteriore seguito all'orientamento risalente e diffuso, per quanto non uniforme, secondo cui, da un lato, non sarebbe mai ammissibile la condanna all'adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto un *facere* infungibile, in quanto non suscettibile di attuazione forzata, e, dall'altro, non potrebbe mai ipotizzarsi, di fronte all'inadempienza del debitore, per le stesse ragioni, una tutela sostitutiva ed anticipata attraverso la misura cautelare atipica prevista dall'art. 700 c.p.c. Va detto, infatti, che l'ordine cautelare dato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. è un provvedimento di natura anticipatoria rispetto alla pronunzia di condanna ed è per questa ragione senz'altro assimilabile a quest'ultima agli effetti dell'applicabilità della disciplina richiamata e la misura prevista dall'art. 614-bis c.p.c. è volta ad assicurare l'attuazione sollecita del provvedimento e, come per la condanna, è quindi funzionale, innanzi tutto, a favorire la conformazione a diritto della condotta della parte inadempiente e, conseguentemente, ad evitare la produzione del danno o, quanto meno, a ridurre l'entità del possibile pregiudizio.

Può, quindi, essere accolta la richiesta della ricorrente che sia fissata ex art. 614 bis c.p.c. la somma dovuta dalla resistente per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento di condanna alla rettifica.



Come sopra ricordato, il rimedio di cui all'art. 614 bis c.p.c. è stato previsto proprio con riferimento a prestazioni infungibili quale quella per cui è causa e nella giurisprudenza di merito non si dubita che sia uno strumento applicabile anche in sede cautelare (cfr. Trib. Cagliari del 19.10.2009, Tribunale di S. Maria Capuava Vetere r.g.n. 458/11): sia il tenore letterale ampio dell'articolo in esame, sia l'identità di ratio - che consiste nell'assicurare l'effettività delle pronunce di condanna mediante uno strumento di coazione indiretta -, riferibile a qualunque tipo di pronuncia di condanna (purché relativa ad obbligazioni infungibili), fanno deporre in questo senso.

Nel caso di specie, tenuto anche conto della entità del tempo trascorso dalla pubblicazione del comunicato, risulta non manifestamente iniquo fissare, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento, il pagamento di una somma di denaro che, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno prevedibile e del tipo di attività svolta dalla ricorrente si determina in euro 100,00 al giorno.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 37/18, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento determinato per le controversie di valore interminabile complessità bassa tenuto conto del valore della controversia, delle ragioni della decisione, dell'attività processuale svolta e senza considerare la fase istruttoria che non ha effettivamente avuto luogo.

LETTI gli artt. 669 *septies* ed *octies*, nonché 91 ss. cod. proc. civ.

P.Q.M.

1. ACCOGLIE, per le causali e nei limiti e modi di cui in motivazione, la domanda;

per l'effetto:

2. ORDINA all'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO di pubblicare a proprie spese su almeno tre testate nazionali on line e in calce al suo comunicato stampa del 7 maggio 2020 DS2620 "Emergenza Coronavirus, avviata indagine su aumento dei prezzi dei beni alimentari e di detersivi, disinfettanti e guanti", il seguente testo di rettifica nel carattere grassetto: ***"in relazione al comunicato in oggetto si specifica che nei confronti di Ce. Di Sigma Campania s.p.a. e delle altre aziende indicate è stata effettuata una semplice richiesta di informazioni senza l'avvio di alcun procedimento istruttorio o sanzionatorio"***.

3. fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in euro 100,00 la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni giorno di ritardo nella pubblicazione della rettifica a partire dal decimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;

4. CONDANNA L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO al pagamento, in favore di CE. DI SIGMA CAMPANIA



S.P.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*, delle spese della presente fase di lite, che si liquidano in € 250,00 (duecentocinquanta/00) per esborsi, ed € 3645,00 (tremilaseicentoquarantacinque/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Aversa, 29.07.2020

Il Giudice
Dott. Pasquale Ucci

